



Comune di Poviglio

Provincia di Reggio Emilia

Settore Tecnico
Ufficio Ambiente e Patrimonio

REGOLAMENTO PARCHI PUBBLICI COMUNALI

Approvato dal Consiglio Comunale
in data 30 Maggio 2017
con deliberazione n. 23

CAPITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONEPAG. 3

CAPITOLO II – CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI

ART. 2 VEICOLI A MOTOREPAG. 3

ART. 3 MODALITA' DI TRANSITO.....PAG. 3

ART. 4 CARROZZELLE MOTORIZZATE A SERVIZIO DEI DISABILI.....PAG. 3

ART. 5 BICICLETTE.....PAG. 4

CAPITOLO III – UTILIZZO TEMPORANEO A SCOPO RICREATIVO DEI PARCHI DA PARTE DEI PRIVATI

ART.6 INTERVENTI VIETATI.....PAG. 4

ART. 7 ATTIVITÀ CONSENTITEPAG. 5

ART. 8 COMUNICAZIONEPAG.5

ART. 9 DINIEGO E LIMITAZIONI ALL'USOPAG. 5

ART. 10 MODALITÀ DI SVOLGIMENTOPAG. 5

ART. 11 INTERVENTO DEL COMUNE.....PAG. 6

ART. 12 PULIZIA DEI LUOGHIPAG. 6

ART. 13 RISPETTO DELLE NORME VIGENTIPAG. 6

CAPITOLO IV – SANZIONI

ART. 14 IMPORTO DELLE SANZIONIPAG. 6

ART. 15 VIGILANZA E SORVEGLIANZA
.....PAG. 7

CAPITOLO V – NORME TRANSITORIE FINALI

ART. 16 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....PAG. 7

ART. 17 ENTRATA IN VIGOREPAG. 7

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la tutela delle aree verdi ad uso pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.
2. Restano salve tutte le restanti norme regolamentari in materia di igiene urbana e gestione dei rifiuti e le relative sanzioni.

CAPO II Circolazione e sosta dei veicoli

Art. 2 Veicoli a motore

1. All'interno delle aree verdi sono vietati il transito e la sosta dei veicoli a motore.
2. Il transito e la sosta sono consentiti ai mezzi di soccorso, comunali, al servizio delle forze di polizia, al servizio dei portatori di handicap (purché muniti della apposita autorizzazione di cui all'art. 181 del c.d.s.).
3. Il transito è inoltre consentito agli automezzi delle ditte adibite alla manutenzione degli impianti, per il tempo strettamente necessario alle operazioni.
4. Per i mezzi al servizio di portatori di handicap l'autorizzazione è valida solo per i sentieri esistenti.
5. Per i mezzi al servizio dei portatori di handicap la sosta si intende valida per le sole operazioni di trasporto del disabile.

Art. 3 Modalità del transito

1. I conducenti dei veicoli autorizzati al transito dovranno prestare la massima attenzione al fine di evitare situazioni di pericolo a pedoni o ciclisti.
2. Tutti i veicoli, con la sola eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia di emergenza, dovranno procedere a passo d'uomo.

Art. 4 Carrozze motorizzate a servizio dei disabili

1. E' ammessa la circolazione delle carrozze motorizzate a servizio di disabili, le quali dovranno procedere a velocità ridotta. La loro circolazione è ammessa anche su tappeto erboso purché sia osservata una velocità di conduzione rispettosa delle persone, aiuole, arbusti, alberi.

Art. 5 Biciclette

1. Le biciclette potranno transitare solo sui sentieri ciclabili, mentre sui pedonali dovranno essere condotte a mano; in ogni caso esse dovranno sostare negli appositi spazi qualora previsti.
2. E' vietato il deposito o l'ammasso di biciclette e ciclomotori sulle aiuole e a ridosso di alberi ed arbusti.

CAPO III NORME D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 6 Interventi vietati

E' tassativamente vietato:

1. Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
2. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare aree prative;
3. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio;
4. Abbandonare , catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidiacei;
5. Permettere ad un animale in proprio affidamento di uccidere, molestare o ferire un altro animale oppure persone;
6. Provocare danni alle attrezzature, ai giochi ed alle a strutture di qualsiasi tipo esistenti sull'area;
7. Inquinare terreno con qualsiasi mezzo;
8. Soddisfare i propri bisogni fisiologici;
9. Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
10. Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare le aree verdi i viali al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di quest'ultime il detentore è tenuto a raccogliere e smaltire le deiezioni solide attraverso idoneo sacchetto;
11. L'uso dei mezzi a motore, ad esclusione di quelli autorizzati per interventi di manutenzione e soccorso;
12. Provocare rumori schiamazzi che arrechino danno alla quiete pubblica;
13. Il consumo di bevande alcoliche e l'utilizzodi sostanze stupefacenti; .
14. L'uso dei giochi ai ragazzi/e di età maggiore di anni 12.
15. L'uso improprio delle attrezzature e dei giochi.
16. Accendere fuochi liberi di qualsiasi tipo, mentre è ammesso l'uso dei barbecue esistenti o mobili .
17. L'uso di radio, altoparlanti, stereo ed altre fonti di emissioni sonore e tenere comportamenti che arrechino disturbo alla pubblica quiete.

Art.7

Attività consentite

1. Nei parchi pubblici è consentito anche lo svolgimento di eventi ricreativi quali festeggiamenti di battesimi, compleanni, pic-nic ecc., organizzati da privati.
2. Tutti gli eventi privati che si terranno in area pubblica non potranno in alcun modo escludere o ostacolare in qualsiasi modo l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.

Art.8

Comunicazione

1. I privati che intendono usufruire dei parchi pubblici per gli scopi di cui all'art. 7 dovranno darne preventiva comunicazione agli uffici preposti.
2. La comunicazione, in carta semplice o via mail , dovrà pervenire al Comune almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'evento e dovrà riportare i dati anagrafici e il recapito, anche telefonico, dell'intestatario, il luogo prescelto, la data, gli orari, , il numero presunto di partecipanti, eventuali elementi di arredo depositati a proprio carico e ogni altra informazione utile alla valutazione della comunicazione".
3. Se entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il Comune non avrà trasmesso comunicazione di diniego o comunicazione riportante limitazioni all'uso dell'area interessata, il privato dovrà legittimamente ritenere, in applicazione del silenzio – assenso- che nulla osta all'utilizzo dell'area verde per lo scopo indicato così come richiesto.

Art.9

Diniego e limitazioni all'uso

1. Il Comune potrà esprimere, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del privato, parere motivato di diniego o porre limitazioni all'uso dell'area verde pubblica per lo svolgimento di eventi ricreativi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.
2. Il Comune potrà escludere interi parchi dagli utilizzi di cui all'art. 7 comma 1) per motivi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 10

Modalità di svolgimento

1. L'uso dei parchi in genere e gli eventi privati autorizzati devono tenersi, di norma, nei seguenti orari all'interno della fascia oraria :
 - dal mese di maggio al mese di settembre dalle ore 09.30 alle ore 20.00;
 - dal mese di ottobre al mese di aprile dalle 9,30 alle 17,30.
2. I suddetti orari sono da considerarsi comprensivi del tempo occorrente per la pulizia dell'area utilizzata nel caso di eventi privati.

Art.11

Intervento del Comune

1. Il Comune non è tenuto a fornire supporto alcuno (tavoli, sedie, illuminazione, personale, cestini portarifiuti supplementari ecc.) per la tenuta di eventi privati.

Art. 12

Pulizia dei luoghi

1. Sono a completo carico dei **privati fruitori** tutte le spese e le operazioni inerenti la pulizia dell'area ed il ripristino dei luoghi.
2. La pulizia ed il ripristino dovranno avvenire obbligatoriamente al termine della manifestazione stessa; non è ammesso, per alcun motivo il rinvio della pulizia dei luoghi al giorno seguente.
3. I rifiuti di qualsiasi genere compresi i residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere raccolti e smaltiti in modo differenziato a cura del privato utilizzatore nel rispetto delle norme.
4. Non è ammesso il deposito (anche se all'interno di sacchetti) dei rifiuti presso i cestini presenti nei parchi.
5. Nel caso di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, oltre alle sanzioni amministrative, il Comune si riserva di addebitare al trasgressore le spese sostenute per la pulizia dell'area.

Art. 13

Rispetto delle norme vigenti

1. Durante la tenuta degli eventi privati **previamente comunicati** e autorizzati ,rimangono valide tutte le norme vigenti, e le relative sanzioni, in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi, conduzione di animali ecc.

CAPO IV

Sanzioni

Art. 14

Importo delle sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento, qualora non comporti una più grave sanzione prevista da norme statali, regionali o locali, comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di **€ 25,00** ed un massimo di **€ 500,00** come specificate nella tabella allegata al presente regolamento.

Art. 15

Vigilanza e Responsabilità

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro competenza, gli appartenenti al servizio di **Polizia Municipale** e le altre guardie volontarie riconosciute dalle competenti Autorità nonché tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.

2. L'uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi deve essere attuato sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in merito.

CAPO V

Norme transitorie e finali

Art. 16

Pubblicità del regolamento

1. Ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line per 30 giorni consecutivi.

2. Contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo pretorio on line ed in Amministrazione Trasparente, l'Amministrazione provvede a dare adeguata informazione alla cittadinanza sul sito web istituzionale.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

Tabella delle sanzioni (Art. 14 del regolamento)

Rif.	Divieto e casistica	Minimo	Massimo
art. 2, comma 1	Transito e sosta con veicoli a motore	€ 25,00	€150,00
art. 2, comma 4	Transito veicoli autorizzati al di fuori del sentiero	€ 25,00	€80,00
art. 3	Velocità pericolosa o altri comportamenti pericolosi da parte di veicoli a motore	€ 25,00	€80,00
art. 4, comma 1	Velocità pericolosa o altri comportamenti pericolosi da parte di carrozzelle motorizzate a servizio di disabili	€ 25,00	€80,00
art. 5, comma 1	Velocità pericolosa o altri comportamenti pericolosi da parte di veicoli non a motore	€25,00	€80,00
art. 5, comma 2	Ammasso di biciclette o ciclomotori su aiuole o a ridosso di piante in modo da arrecarvi danno	€ 25,00	€80,00
art. 8,	Tenuta di evento privato non <i>previamente comunicato o per il quale sia stato rilasciato parere di diniego</i>	€ 80,00	€500,00
art. 10, comma 1	Mancato rispetto dei limiti orari autorizzati	€25,00	€150,00
art. 6, comma 15	Accensione di fuochi	€25,00	€150,00
art. 6, comma 16	Utilizzo di radio, altoparlanti, stereo, ecc. o comportamenti arrecanti disturbo alla pubblica quiete	€25,00	€150,00
art. 12 comma 1,3,4,5	Mancata pulizia dell'area e/o mancato ripristino dei luoghi	€80,00	€500,00
art. 12, comma 2	Ritardo nella pulizia dell'area	€ 25,00	€150,00